



C O M U N E D I U S S I T A

Piazza XI Febbraio, 5

62039 USSITA (MC)

Tel. 0737/971211 Fax 0737/99643

C.F. 81001810431

E-mail: info@comune.ussita.mc.it PEC

ussita@pec.comune.ussita.mc.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI A FUNE E DEI FABBRICATI DI SERVIZIO, DELLE PISTE
DA SCI E DELL'AREA SERVITA DAGLI IMPIANTI PER
ATTIVITÀ INVERNALI ED ESTIVE, NONCHÉ DEI RIFUGI ANNESSI DELLA
STAZIONE TURISTICA DI FRONTIGNANO**

Sommario

Art. 1 Oggetto della Concessione.....	3
Art. 2 Descrizione degli impianti, delle strutture e dei mezzi oggetto della Concessione	3
Art. 3 Durata della Concessione	7
Art. 4 Canone e valore della concessione.....	7
Art. 5 Procedura di affidamento della concessione	8
Art. 6 Criterio di aggiudicazione	8
Art. 7 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo degli impianti, dei mezzi, ecc.....	9
Art. 8 Oneri e responsabilità del Concessionario.....	9
Art. 9 Disposizioni specifiche alla gestione dei rifugi.....	12
Art. 10 Periodi ed orari di apertura	14
Art. 11 Consegna stazione turistica.....	15
Art. 12 Mezzi e attrezzature	15
Art. 13 Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi	15
Art. 14 Tariffe	16
Art. 15 Pubblicità – Attività Commerciali.....	16
Art. 16 Responsabilità del Concessionario.....	17
Art. 17 Cauzione.....	18
Art. 18 Divieto di modificazione della destinazione delle strutture e degli impianti.....	18
Art. 19 Remunerazione del concessionario.....	18
Art. 20 Uso dei locali, impianti, ecc. – sospensione	18
Art. 21 Riconsegna delle strutture	18
Art. 22 Modificazione del contratto e divieto di cessione	19
Art. 23 Subappalto	19
Art. 24 Referente	19
Art. 25 Controllo sull'andamento della gestione.....	19
Art. 26 Inadempienza relativa a prestazioni.....	20
Art. 27 Risoluzione	20
Art. 28 Recesso unilaterale del contratto.....	20
Art. 29 Disposizioni conseguenti al recesso o alla risoluzione del contratto	21
Art. 30 Inadempienze e penali	21
Art. 31 Sopralluogo obbligatorio	21
Art. 32 Controversie: foro competente	22
Art. 33 Ulteriori informazioni	22
Art. 34 Norma di rinvio	22
Art. 35 Trattamento dei dati personali.....	22
Art. 36 Responsabile del procedimento	23
Art. 37 Disposizioni finali.....	23

Art. 1 Oggetto della Concessione

Il presente Capitolato ha per oggetto “La concessione della gestione, conduzione e manutenzione degli impianti a fune e dei fabbricati di servizio, delle piste e dell’area servita dagli impianti per attività invernali ed estive, nonché dei rifugi annessi della stazione turistica di Frontignano” al fine di organizzare e svolgere le attività sportive invernali ed estive.

La concessione comprende la gestione, funzionale e tecnica, la manutenzione ordinaria, straordinaria, le revisioni e gli adeguamenti tecnici necessari al servizio di trasporto persone in regime di servizio pubblico, per tutta la durata della gestione, relativa agli impianti sciaviari e seggioviari, ai mezzi battipista e motoslitte, forniti in dotazione dal Comune. Comprende altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, la cura e la manutenzione delle piste sciistiche e degli impianti collegati, la battitura della neve compresa nel periodo invernale nonché la manutenzione ordinaria dei fabbricati, soccorso piste e sgombero neve dei parcheggi annessi. La concessione comprende infine la gestione dei rifugi denominati “Saliera”, “Cristo delle Nevi” e “Cornaccione” con le rispettive manutenzioni ordinarie.

Art. 2 Descrizione degli impianti, delle strutture e dei mezzi oggetto della Concessione

Gli impianti a fune di cui il Comune di Ussita è proprietario, oggetto della Concessione, sono:

A) DENOMINAZIONE IMPIANTI SETTORE SALIERE
OC/01 "LO SCHIANCIO - LE SALIERE" 4CLD seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico e fabbricati di servizio annessi
OM/09 "PIAN DELL'ARCO- BELVEDERE" 4CLF seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso e fabbricati di servizio annessi
Tapis roulant campo scuola
OM/08 "MADONNA PIAN della CROCE- MEMORIA DEI FASCINARI" e fabbricati di servizio annessi (escluso garage partenza seggiovia)

La seggiovia biposto ad ammortamento fisso, denominata “OM/08 Madonna Pian della Croce – Memoria dei Fascinari” non è attualmente in uso, né è prevista al momento la sua rifunzionalizzazione e/o sostituzione, che sarà eventualmente oggetto di futuri piani.

B) DENOMINAZIONE IMPIANTI SETTORE CANALONE
Seggiovia biposto OM/07 "ARBORETTI - MALGHE CORNACCIONE" e fabbricati di servizio annessi – attualmente non funzionante a causa degli eventi sismici del 2016
Sciovia OS/18 "JACCI di BICCO" e fabbricati di servizio annessi – da revisionare
Sciovia La Coturnice - Impianto non in funzione
Seggiovia monoposto OM/05 FRONTIGNANO – VALLONE DI SELVAPIANA Impianto non in funzione

Gli impianti e le strutture dell’area denominata “SETTORE CANALONE”, per i quali il Comune di Ussita si sta impegnando per rimetterli in esercizio, devono essere ancora rifunzionalizzati e in parte rinnovati.

L'Amministrazione comunale rende edotti i candidati di aver intenzione di sostituire le due seggiovie esistenti (Selvapiana e Cornaccione) con un unico impianto, procedura che potrebbe richiedere tempi tecnici che, al momento, non è in grado di quantificare.

Verrà valutata positivamente in sede di selezione dei candidati la disponibilità a rifunionalizzare la seggiovia OM/07 "ARBORETTI - MALGHE CORNACCIONE" con oneri a carico del concessionario.

I fabbricati e le strutture oggetto della concessione sono:

C) DENOMINAZIONE FABBRICATI E STRUTTURE
Rifugio Saliere e i locali annessi, da adibire a bar, ristorante e servizi, con l'area antistante non attrezzata, ma utilizzabile per il servizio esterno e come solarium.
Rifugio Cristo delle Nevi e i locali annessi, da adibire a bar, ristorante e servizi, con l'area antistante non attrezzata, ma utilizzabile per il servizio esterno e come solarium – attualmente inagibile a causa degli eventi sismici del 2016
Rifugio Cornaccione e i locali annessi, da adibire a bar, ristorante e servizi, con l'area antistante non attrezzata, ma utilizzabile per il servizio esterno e come solarium – attualmente inagibile a causa degli eventi sismici del 2016
Biglietterie, e locali annessi – partenza Saliere – attualmente inagibile a causa degli eventi sismici del 2016 - servizi igienici
Garage battipista, locali annessi – attualmente inagibile a causa degli eventi sismici del 2016 - biglietteria piazzale Selvapiana
N. 2 container da adibire a biglietteria partenza Saliere
Sistema AXESS di accesso e biglietterie
Bike-park e strutture lignee annesse
Piste da discesa servite dagli impianti e snow-park

Per l'apertura del bike-park il concessionario avrà la facoltà di sviluppare una partnership con i soggetti che si sono occupati dell'avviamento di quest'ultimo e di avvalersene come collaboratori per la sua cura e la gestione, anche in prospettiva di investimenti per il suo ampliamento e miglioramento.

I container ed i servizi igienici, situati nei pressi della biglietteria/partenza Saliere, verranno rimossi dal Comune concedente a seguito del rifacimento della medesima biglietteria.

Le piste da sci esistenti, facenti parte del demanio sciabile della stazione turistica, sono le seguenti:

DENOMINAZIONE PISTE	QUOTA PARTENZA (m.s.m.)	QUOTA ARRIVO (m.s.m.)	DISLIVELLO m.	SVILUPPO m.	DENOMINAZIONE IMPIANTO A SERVIZIO DELLA PISTA
S1 Jacci di Bicco	1800	1965	165	515	Sciovia OS/18 "JACCI di BICCO"
S2 Jacci di Bicco direttissima	1760	1915	155	325	Sciovia OS/18 "JACCI di BICCO" Seggiovia biposto OM/07 "ARBORETTI - MALGHE CORNACCIONE"

Canalone	1440	1815	375	1250	Seggiovia biposto OM/07 "ARBORETTI - MALGHE CORNACCIONE"
Coturnice collegamento	1750	1800	50	160	
Cresta di Cornaccione	1670	1970	300	1550	Sciovia OS/18 "JACCI di BICCO" Seggiovia biposto OM/07 "ARBORETTI - MALGHE CORNACCIONE"
S1 Saliere	1336	1551	215	1100	OC/01 "LO SCHIANCIO - LE SALIERE" 4CLD
S2 Saliere	1336	1556	220	1260	OC/01 "LO SCHIANCIO - LE SALIERE" 4CLD
S3 Saliere	1350	1535	185	955	OC/01 "LO SCHIANCIO - LE SALIERE" 4CLD
B1 Belvedere	1535	1650	115	590	OC/01 "LO SCHIANCIO - LE SALIERE" 4CLD e OM/09 "PIAN DELL'ARCO- BELVEDERE"
Direttissima Belvedere	1460	1655	95	260	OC/01 "LO SCHIANCIO - LE SALIERE" 4CLD e OM/09 "PIAN DELL'ARCO- BELVEDERE"
Pista del rifugio	1560	1650	90	450	OM/09 "PIAN DELL'ARCO- BELVEDERE"
Campo scuola	1540	1560	20	130	Tapis roulant e OC/01 "LO SCHIANCIO - LE SALIERE" 4CLD
Snow-park	1450	1520	70	1520	OC/01 "LO SCHIANCIO - LE SALIERE" 4CLD
Giochi	1545	1552	7	20	OC/01 "LO SCHIANCIO - LE SALIERE" 4CLD
Ginepro	1370	1535	165	940	OM/08 "MADONNA PIAN della CROCE- MEMORIA DEI FASCINARI" (Ginepro), OC/01 "LO SCHIANCIO - LE SALIERE" 4CLD e OM/09 "PIAN DELL'ARCO- BELVEDERE"

Ginepro 2	1350	1455	105	220	OC/01 "LO SCHIANCIO – LE SALIERE" 4CLD
Trasferimento degli innamorati	1455	1635	180	2540	OM/09 "PIAN DELL'ARCO-BELVEDERE"
Collegamento Canalone-Saliere (boschetto)	1610	1560	50	570	
Collegamento Saliere - Canalone	1510	1545	35	430	
Collegamento della fonte	1330	1530	200	905	
Collegamento Saliere – Piazzale Selvapina	1350	1380	30	235	
Collegamento Ginepro - Saliere	1350	1380	30	295	

Il Concessionario potrà utilizzare inoltre i mezzi necessari al mantenimento ed alla gestione delle piste, che il Comune di Ussita metterà a disposizione e di seguito elencati:

D) MEZZI
Battipista Kassbohrer PB 400 matricola 11107
Battipista Kassbohrer PB 200 matricola 10819
Motoslitta LYNX YETI V1300 – 4 Tec. - telaio n. YH2LLW7C77R000315

I suddetti mezzi dovranno essere mantenuti dal concessionario con diligenza professionale, sottoposti alle revisioni di legge, e riconsegnate allo scadere della concessione in uno stato d'uso che sia ancora funzionale, fermo restando il normale deperimento per vetustà che vada oltre il limite della corretta manutenzione.

Si precisa sin d'ora che l'offerta presentata dai concorrenti dovrà necessariamente essere riferita alla totalità degli asset oggetto di concessione messi in gara (A+B+C+D). Non saranno considerate e, quindi, saranno escluse dalla gara, offerte condizionate, riferite solo ad alcuni degli asset sopra elencati, o parte di essi, o a singoli rifugi separatamente tra loro.

Si precisa che, al momento, la gestione non può comprendere, necessariamente, le strutture inagibili, che l'Amministrazione comunale intende comunque ripristinare nella loro piena funzionalità nei tempi più brevi consentiti avendo già ottenuto i relativi finanziamenti ed essendo le strutture stesse in fase di progettazione avanzata. Pertanto, le offerte riferite come sopra a tutti gli asset in elenco, per le strutture inagibili saranno da intendersi come impegno puntuale, da parte del concessionario, ad assumere la gestione anche di esse, al momento che torneranno agibili. Si precisa altresì che il calcolo del canone di concessione terrà conto del periodo di indisponibilità delle strutture inagibili, operandone una riduzione come riportato nell'articolo riferito al canone di concessione.

In riferimento alle caratteristiche degli impianti di risalita, dei fabbricati, dei mezzi, delle piste da sci sopra descritti, il Concessionario dovrà dichiarare espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione.

Quanto descritto viene affidato al Concessionario, che ne garantirà, per tutto il periodo contrattuale, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Art. 3 Durata della Concessione

La durata della concessione è determinata in 9 anni, decorrente dalla data di stipulazione del contratto o comunque dalla data del verbale di presa in consegna della stazione. La concessione decorre, quindi, dalla stagione invernale 2021/2022 ed avrà termine al 30 settembre 2030. Viene data possibilità di rinnovo a favore del concessionario per ulteriori 9 anni e quindi fino al 30 settembre 2039.

Tale rinnovo sarà possibile previa richiesta del concessionario, da inviare al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario, a condizione che non si siano verificati gravi inadempimenti del contratto da valutare al momento.

Art. 4 Canone e valore della concessione

L'ammontare annuale del canone di concessione sarà pari al canone offerto in sede di gara, in aumento rispetto a quello posto a base d'asta, pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00) annuali, oltre I.V.A.; esso sarà riferito sia alla gestione degli impianti a fune e piste da sci, che ai rifugi/ristoranti, e in generale a tutti gli asset (A+B+C+D) oggetto della concessione, e sarà corrisposto come di seguito nel presente articolo. Per l'eventuale periodo di proroga il canone sarà aumentato esclusivamente sulla base del corrispondente aumento dell'inflazione rilevata nel periodo precedente, per adeguarlo all'aumento medio del costo della vita calcolato dal competente organo di rilevamento (attualmente il FOI).

Il valore della concessione è pari ad € 8.220.000,00 (euro ottomilioniduecentoventimila/00) calcolato sui proventi di gestione degli impianti, risultanti dal bilancio del Comune di Ussita, riferiti agli anni di durata della concessione, incluso l'eventuale rinnovo.

Tenuto conto del fatto che il comprensorio offerto in concessione è comprensivo di asset ancora non in esercizio (impianti da rifunzionalizzare o da rifare, rifugi da ripristinare) il canone annuale subirà le seguenti riduzioni:

- ✓ pagamento del 70% del canone annuale offerto in sede di gara, per gli anni in cui la gestione sarà limitata al "Settore Saliere", e quindi con l'uso delle sole seggiovie denominate "Lo Schiancio" e "Belvedere" e del "Rifugio Saliere", con obbligo pertanto in capo al concessionario di versare il canone annuale ridotto, pari al 70% dell'offerta di aggiudicazione;
- ✓ pagamento di un ulteriore 5% del canone annuale offerto in sede di gara, dal momento in cui, alla gestione del "Settore Saliere" dovesse aggiungersi, a seguito del ripristino dell'agibilità, quella del rifugio in quota del "Settore Canalone" – "Rifugio Cristo delle Nevi" di cui è già in parte finanziata la ricostruzione;
- ✓ pagamento di un ulteriore 5% del canone annuale offerto in sede di gara, dal momento in cui, alla gestione del "Settore Saliere" dovesse aggiungersi, a seguito del ripristino dell'agibilità, quella del rifugio in quota del "Settore Canalone" – "Rifugio Cornaccione" di cui è già in parte finanziata la ricostruzione;
- ✓ pagamento di un ulteriore 20% del canone annuale offerto in sede di gara, dal momento in cui sarà rifunzionalizzata la seggiovia OM/07 "Arboretti - Malghe del Cornaccione" o, in alternativa, realizzato il nuovo impianto sostitutivo della stessa;
- ✓ in aggiunta a quanto sopra, si riconosce al Concessionario, che si accollerà i costi di rifunzionalizzazione della seggiovia biposto "Cornaccione", fintantoché non sarà realizzato un nuovo impianto con accesso diretto da valle al settore Canalone, previa rendicontazione delle

spese effettivamente sostenute, uno sconto in misura fissa di € 100.000,00, oltre I.V.A. da applicare sul canone dei 5 anni successivi alla rifunzionalizzazione dell'impianto in parola, e quindi nella misura di € 20.000 annui. Il riconoscimento di tale contributo è in ogni modo subordinato ad una effettiva spesa da parte del concessionario, così come risultante dalla rendicontazione di cui sopra, pari ad almeno euro 100.000,00.

Il 100% del canone annuale, come indicato nell'offerta dall'operatore economico aggiudicatario, verrà pertanto corrisposto solamente a partire dall'anno in cui, alla data del 1 dicembre, il settore a monte denominato "Settore Canalone" risulterà completamente rifunzionalizzato e rinnovato con la realizzazione di un nuovo impianto con accesso da valle e saranno entrati in esercizio entrambi i rifugi a monte ("Rifugio Cristo delle Nevi" e "Rifugio Cornaccione"), e pertanto tutte le piste da sci a monte e i servizi di ristorazione agli sciatori torneranno fruibili. Ciò fermo restando in ogni caso lo sconto in misura fissa di € 100.000,00 riconosciuto come sopra al concessionario che rifunzionalizzerà la seggiovia biposto del "Cornaccione".

Il canone annuo dovuto per l'anno 2021, decorrente dalla data di stipulazione del contratto o comunque dalla data del verbale di presa in consegna della stazione, e fino al 31.12.2021, sarà versato anticipatamente, all'atto della stipula del contratto. Per gli anni successivi, il canone sarà versato anticipatamente, entro il 31 gennaio o, su richiesta del Concessionario, in tre rate da versarsi rispettivamente entro il 31 gennaio, il 31 maggio ed il 30 settembre di ciascun anno.

Il pagamento del canone di concessione non può essere sospeso, né ritardato per qualsiasi diritto, pretesa od eccezione.

Il mancato pagamento, totale o parziale, di due rate costituirà automaticamente il concessionario in mora in ogni caso, qualunque ne sia la causa, con conseguente diritto per l'Amministrazione di procedere, previa diffida da notificare tramite PEC o procedura equipollente, all'escussione totale o parziale della polizza fideiussoria o alla riscossione del deposito equivalente di cui al successivo articolo 15 sino alla concorrenza del suo credito. In tale ipotesi il Concessionario deve ricostituire detta garanzia entro trenta giorni dall'incameramento, pena, in caso di inadempienza, l'immediata decadenza della concessione.

Art. 5 Procedura di affidamento della concessione

La individuazione del concessionario avverrà avvalendosi della formula del contratto di concessione, ex artt. 164 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e verrà effettuata mediante procedura aperta, ex articolo 3, comma 1, lett. sss) ed articolo 60, del D. Lgs. n. 50/2016. La concessione sarà affidata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto stabilito nel bando di gara.

Art. 6 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da una Commissione giudicatrice, nominata nel rispetto di quanto disposto nell'art. 77 del citato decreto e sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | OFFERTA TECNICA | max 70 punti |
| 2. | OFFERTA ECONOMICA | max 30 punti |
| | TOTALE | 100 |

Art. 7 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo degli impianti, dei mezzi, ecc.

Nell'attività di utilizzo degli impianti di risalita, dei fabbricati, dei mezzi e delle piste da sci di cui sopra, il Concessionario dovrà rigorosamente attenersi a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed a quanto disposto dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Gli impianti di risalita, devono essere utilizzati ad uso primario per l'attività del trasporto di persone finalizzata allo svolgimento delle attività previste nella concessione.

Gli impianti di risalita dovranno essere dotati, a cura del Concessionario, degli arredi, della segnaletica di qualsiasi tipo e delle attrezzature necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria del servizio di trasporto pubblico di viaggiatori, in ottemperanza alle prescrizioni particolari d'esercizio definite dalla prassi e dalla normativa vigente.

Gli impianti a fune, destinati al trasporto dei viaggiatori in regime di servizio pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80, dovranno essere equipaggiati a cura del Concessionario della necessaria attrezzatura per eseguire le operazioni di soccorso in linea. Qualora il Concessionario si avvalga della possibilità di non eseguire direttamente con il proprio personale di esercizio le operazioni di soccorso, dovrà stipulare con altri Enti ed Associazioni riconosciute, accordi impegnativi in merito all'esecuzione delle necessarie operazioni per scaricare i viaggiatori eventualmente fermi in linea. L'organizzazione, le prove pratiche e l'eventuale esecuzione delle operazioni di soccorso in linea, si intendono a carico del Concessionario il quale dovrà provvedervi senza costi ed oneri a carico dell'Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.

Gli impianti di risalita dovranno avere caratteristiche tali da ottimizzare e rendere sicure le operazioni di manutenzione e le procedure di imbarco, sbarco ed utilizzo dell'installazione, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica. Le stesse installazioni, a cura del Concessionario, dovranno poi essere assoggettate a tutti i controlli periodici definiti dalla vigente normativa tecnica (revisioni speciali e revisioni generali), oltre alle integrazioni eventualmente richieste in futuro dalle competenti Autorità di Controllo per il rispetto dei livelli minimi di sicurezza.

Il Concessionario non potrà utilizzare o concedere gli impianti di risalita per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine della località e del Comune concedente. A tal proposito sarà cura del Concessionario acquisire il preventivo assenso dell'Amministrazione Concedente per tutte quelle iniziative che esulano dalla presente concessione.

Art. 8 Oneri e responsabilità del Concessionario

La gestione degli impianti di risalita, dei fabbricati, delle piste da sci, dei rifugi e dei mezzi, fermo restando il rispetto delle finalità e di quanto stabilito dal presente capitolato, sarà esercitata dal Concessionario a totale suo rischio, facendosi carico di tutti i costi derivanti dalla gestione, con esonero dell'Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Il Concessionario si obbliga a provvedere a tutti gli oneri e spese per espletare l'esercizio di trasporto in servizio pubblico con gli impianti in oggetto per tutta la durata della concessione. Tra le incombenze a cui il Concessionario deve provvedere, a titolo solo esemplificativo e non limitativo, si richiamano, l'ordinaria e la straordinaria manutenzione degli impianti, intesi nella loro globalità, delle attrezzature, delle apparecchiature, sia meccaniche, sia elettriche, sia elettroniche e sia idrauliche, delle infrastrutture di stazione a monte ed a valle, delle aree di accesso ed uscita, delle aree di sosta limitrofe all'impianto e funzionali per l'esercizio sicuro e regolare dello stesso, e, infine, del materiale di linea inteso come funi, veicoli, rulliere e sostegni. Il concessionario dovrà poi garantire la pulizia, la cura e l'ordine delle strutture, attrezzature ed aree che fanno parte della

concessione. Oltre a quanto precedentemente descritto, sono a carico del Concessionario tutti gli oneri da corrispondere al personale di esercizio, che dovrà sempre essere presente in numero congruo, così come desunto dalle normative vigenti, e sufficiente per la regolare e sicura conduzione del servizio di trasporto pubblico.

Il Concessionario si obbliga a richiedere ed ottenere le necessarie licenze, autorizzazioni e nulla osta per la gestione degli impianti e dei rifugi, provvedendo anche ai necessari rinnovi per tutta la durata della Concessione. Eventuali altre attività esercitate dal Concessionario o e giudicate comunque compatibili dal Comune concedente, tramite adeguata autorizzazione, potranno essere svolte solamente a seguito dell'ottenimento delle necessarie licenze, autorizzazioni e nulla osta. Gli oneri connessi con la richiesta e l'ottenimento delle necessarie licenze, autorizzazioni e nulla osta, saranno a carico del Concessionario, senza costi ed oneri a carico del Comune concedente, neppure a titolo di rimborso.

Competono altresì al Concessionario le spese per l'allestimento degli spazi, per la segnaletica di qualsiasi tipo anche luminosa, ed ogni apparecchio occorrente per i dispositivi contapersone installati nella zona di accesso agli impianti, compresa ogni altra spesa che ai sensi della normativa vigente è obbligatoria ai fini della funzionalità e sicurezza degli impianti o comunque che il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente, reputi necessaria per il proseguimento dell'esercizio di pubblico trasporto. Il Concessionario è tenuto altresì ad acquisire le autorizzazioni, pareri e nulla osta presso gli Enti di competenza.

Il Concessionario è obbligato alla piena e puntuale ottemperanza di tutte le norme concernenti la sicurezza del personale in servizio, della sicurezza delle persone trasportate, dell'idoneità e funzionalità degli impianti per tutta la durata della concessione, considerando anche le variazioni normative in merito che verranno emanate nel corso della durata della concessione.

Il Concessionario si obbliga a propria cura ed a proprie spese di dotarsi di tutta la documentazione necessaria per espletare con regolarità il servizio di trasporto pubblico, così come richiesto dalla normativa di settore vigente per gli impianti, impegnandosi a gestirla secondo le normali prassi ed a custodirla con cura e diligenza per tutta la durata della Concessione. Al termine del periodo di concessione, tutta la documentazione riferita agli impianti, tornerà con gli impianti stessi nella disponibilità del Comune concedente.

Il Concessionario nel corso dell'attività di pubblico esercizio della stazione, si obbliga, in ottemperanza alle vigenti normative, a mettere a disposizione gli impianti e le strutture per tutte le visite, ispezioni e sopralluoghi da parte delle Autorità di Controllo, degli Enti e delle Amministrazioni aventi titolo, provvedendovi con il proprio personale, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico del Comune Concedente, neppure a titolo di rimborso.

Il Comune concedente, si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal Contratto.

Il Concessionario è obbligato per tutto il periodo della Concessione all'assoluta osservanza di tutti gli obblighi fiscali, esonerando il Comune concedente da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Concessionario sarà di fatto l'esercente degli impianti per tutta la durata della concessione, esonerando il Comune Concedente da qualsiasi responsabilità in merito alla conduzione e gestione degli stessi nel rispetto delle normative vigenti.

Il Concessionario, si obbliga a garantire la manutenzione ordinaria dei fabbricati e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, e a gestire e mantenere le piste di discesa per la pratica dello sci alpino, a cui è possibile accedere con gli impianti di risalita in oggetto, il bike-park ed i percorsi ad esso afferenti, secondo i criteri e le prestazioni connessi alla pratica dello sport, con diligenza e tempestività secondo le normative nazionali e regionali in materia di sicurezza.

Il Concessionario si obbliga inoltre alle seguenti prestazioni:

- garantire il servizio di soccorso delle persone sulle piste da sci e l'assistenza sanitaria per i casi di emergenza e pronto intervento, a norma di legge;
- garantire i servizi di pulizia, spalatura neve, manutenzione ordinaria e straordinaria ed in generale tutto quanto occorrente alle stazioni terminali, alle aree di accesso, sosta e passaggio degli utenti, verificando l'efficienza delle recinzioni e delle canalizzazioni dei viaggiatori;
- garantire la manutenzione ordinaria e i servizi di pulizia (raccolta rifiuti ecc.) e sgombero della neve dei parcheggi a servizio della stazione turistica, garantendone, in ogni caso, l'uso pubblico e gratuito;
- garantire i servizi di pulizia, spalatura neve, manutenzione ordinaria e straordinaria ed in generale tutto quanto occorrente all'apertura dei rifugi nonché al miglior mantenimento delle loro condizioni;
- provvedere presso le stazioni, comprese le aree adiacenti, affinché siano sempre libere da ingombri e depositi di qualsiasi natura; in particolare è fatto divieto di depositare, la legna, il materiale inerte, l'erba, il materiale combustibile e qualsiasi altro tipo di materiale che oltre a recare danno all'immagine del comprensorio sciistico rechi difficoltà o pregiudizio alla sicurezza delle persone;
- garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali degli impianti per tutta la durata della concessione, provvedendo ad eseguire entro le scadenze fissate dalle normative vigenti e dalle Autorità di Controllo competenti, tutti gli adempimenti e tutte le prescrizioni necessarie per il regolare e sicuro esercizio in regime di trasporto pubblico dell'installazione;
- eseguire tutte le operazioni di verifica e prove funzionali giornaliere, settimanali e mensili al di fuori dell'orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
- eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al di fuori dell'orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
- garantire il servizio d'ordine indipendentemente da quello prestato dalle forze di pubblica sicurezza;
- stipulare polizze assicurative e quant'altro necessario al funzionamento degli impianti, delle strutture e dei mezzi e delle attrezzature;
- provvedere alla custodia dei fabbricati, degli impianti, dei mezzi e delle attrezzature, alle spese di energia elettrica, di riscaldamento e telefoniche delle strutture e degli impianti dati in concessione e di ogni altra spesa necessaria;
- garantire a proprie spese la presenza del personale di esercizio abilitato alle rispettive funzioni, in numero congruo con le esigenze di trasporto, con il tipo di utenza, con i turni di lavoro giornalieri e con i disposti normativi vigenti;
- garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro per il settore specifico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- equipaggiare il proprio personale di esercizio con una divisa ed un distintivo di riconoscimento.

Saranno inoltre a carico del concessionario, tutti i seguenti oneri:

- l'apertura, la chiusura, la sorveglianza degli accessi e la custodia degli impianti, delle strutture e delle pertinenze, ivi incluse le biglietterie;
- gli oneri per tutte le utenze necessarie al funzionamento degli impianti, delle strutture, delle biglietterie e dei rifugi e spazi circostanti, per le quali dovrà provvedere direttamente alla stipula dei contratti di fornitura di energia elettrica, gas, acqua potabile, raccolta e smaltimento rifiuti, utenze telefoniche, connessione internet e quanto altro necessario per la conduzione;
- gli oneri per la pubblicità commerciale e per la promozione della stazione turistica, sia in chiave

- invernale che estiva;
- l'assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione degli impianti a fune, della stazione, delle biglietterie e dei rifugi;
 - gli oneri di concessione annuale, ove previsti dalla normativa vigente;
 - la presentazione al Comune di Ussita entro il 31 luglio di ogni anno del bilancio consuntivo e preventivo nell'esercizio appena chiuso;
 - revisioni annuali: la costante garanzia di perfetta aderenza degli impianti alle prescrizioni tecniche previste dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale di settore vigente, ivi incluso, se necessario, ogni adeguamento tecnico per adeguare gli impianti medesimo alle normative future che dovessero intervenire in materia. Il mutare di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel contratto non consentirà al conduttore di recedere dall'obbligazione di gestione. Si precisa che tutte le manutenzioni e revisioni degli impianti, così come previste dalle normative vigenti, ricadenti nel periodo di vigenza del contratto di concessione, saranno a carico del Concessionario.

Art. 9 Disposizioni specifiche alla gestione dei rifugi

La concessione comprende anche la gestione dei rifugi situati nel comprensorio sciistico e denominati "Saliera", "Cristo delle Nevi" e "Cornaccione", all'interno dei quali dovrà essere effettuato il servizio di somministrazione alimenti e bevande – bar, tavola calda, ristorante e rifugi di montagna. Tali strutture debbono essere adibite anche al ricovero, in caso di emergenza, dei frequentatori della stazione turistica di Frontignano. Non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente tramite distributori automatici.

Si precisa che, al momento, i rifugi "Cristo delle Nevi" e "Cornaccione" sono inagibili. L'Amministrazione comunale intende comunque ripristinarli nella loro piena funzionalità nei tempi più brevi consentiti avendo già ottenuto i relativi finanziamenti ed essendo le strutture stesse in fase di progettazione avanzata.

Il Rifugio "Saliera", distinto al NCEU di Ussita al foglio n. 39 particella n. 155, categoria D/8, viene concesso nello stato di fatto in cui si trova e deve essere adibito a rifugio di montagna con bar, ristorante, tavola calda. La sala ha una capienza di circa 260 persone, di cui 170 per la sala tavola calda, 40 per il ristorante e 50 per il bar. Vi sono ulteriori spazi esterni da allestire con tavoli e sedie.

Fino a che non saranno funzionanti gli impianti del settore Canalone, il concessionario dovrà garantire l'apertura del rifugio "Saliera" con tutti i requisiti necessari per il suo funzionamento, nei giorni e negli orari di funzionamento di almeno una delle seguenti seggiovie "Lo Schiancio-Le Saliera" o "Pian dell'Arco - Belvedere". Il concessionario avrà inoltre l'obbligo di assicurare, a prescindere dal funzionamento delle due seggiovie, l'apertura del rifugio almeno nei fine settimana dei mesi di luglio e settembre (sabato e domenica) e tutti i giorni del mese di agosto. Il concessionario avrà la facoltà di aprire la struttura anche per ulteriori periodi oltre a quelli minimi previsti.

Le stesse disposizioni relative a tempi e modalità di apertura di cui sopra varranno anche per i rifugi "Cristo delle Nevi" e "Cornaccione", al momento in cui essi saranno pienamente fruibili e raggiungibili avuto riguardo anche al ripristino degli impianti a fune del settore Canalone.

Si puntualizza che, a regime, con tutti gli impianti e rifugi regolarmente funzionanti, per il periodo estivo, con le modalità e tempistiche di cui sopra, il concessionario potrà optare, alternativamente,

per l'apertura degli impianti e rifugi afferenti rispettivamente al settore "Saliere" o "Canalone", ferma restando la possibilità di ampliare l'apertura a tutti gli impianti e rifugi.

Il concessionario non potrà apportare alle strutture modifiche e addizionali, né opere in genere se non dopo aver ottenuto il consenso scritto preventivo del Comune di Ussita, il quale comunque, al termine della concessione e a sua discrezione potrà chiedere ed ottenere il ripristino o ritenere a sé, senza alcun indennizzo, quanto realizzato dal concessionario. Restano a carico del concessionario tutte le operazioni di manutenzione ordinaria degli immobili, fra le quali si citano espressamente a titolo meramente esemplificativo quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce, sanitari, di tutti gli impianti tecnologici, imbiancatura delle pareti, manutenzione infissi e parti esterne, ecc.

Non provvedendo il concessionario, vi provvederà il Comune concedente, prelevandone la spesa dalla polizza fideiussoria costituita dal concessionario a garanzia dei propri impegni contrattuali. Se il Comune concedente intendesse eseguire sugli immobili riparazioni, modifiche, addizioni o impianti, il concessionario dovrà senza eccezioni consentirglielo con rinuncia sin d'ora ad eventuali indennizzi.

Al termine del contratto, il concessionario dovrà ridipingere pareti e soffitti con materiali di qualità e colori idonei. Il personale del Comune ha facoltà di ispezionare o far ispezionare gli immobili anche senza preavviso.

Il concessionario avrà inoltre l'obbligo di:

- segnalare tempestivamente al Comune di Ussita la presenza di danni alle strutture e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria; le segnalazioni saranno esaminate dal Comune che provvederà all'esecuzione dei lavori richiesti in ragione della loro priorità e delle risorse di bilancio disponibili;
- provvedere, con oneri interamente a proprio carico, alla pulizia giornaliera, e/o al bisogno, dei bagni pubblici situati sia all'interno che all'esterno delle strutture e alla fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti agli stessi; l'apertura dei bagni situati all'esterno è a discrezionalità del concessionario nei giorni di minor afflusso, fermo restando che i servizi igienici debbono essere sempre aperti nei fine settimana, nei giorni festivi e nei periodi di maggior afflusso turistico;
- garantire la custodia, la cura e la conservazione degli immobili in condizioni di decoro ed efficienza, attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria delle strutture (compresi impianti, attrezzature, arredi e suppellettili), nonché delle aree esterne di pertinenza, provvedendo al trasporto a valle dei rifiuti con mezzi propri;
- adottare la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché privilegiare l'uso di suppellettili ad uso ripetuto o, in caso contrario, in materiale biodegradabile;
- provvedere al corretto mantenimento ed alla funzionalità di tutti gli impianti tecnologici presenti (pompe di sollevamento, serbatoi, impianto fotovoltaico, impianto idrico, impianto elettrico, ascensori, montacarichi, impianto geotermico, trattamento aria, ecc.);
- stipulare idonei contratti di manutenzione ordinaria per il controllo periodico di tutti gli impianti tecnologici presenti e descritti al punto precedente, al fine di prevenire danni o malfunzionamenti e comunque garantire sempre il loro ottimale funzionamento;
- aggiornare secondo le normative vigenti in materia, tutti i libretti di manutenzione ed uso degli impianti tecnologici;
- provvedere, con oneri interamente a proprio carico, al rispetto delle normative antincendio (estintori ecc.) all'interno dei locali oggetto di concessione;
- utilizzare le strutture e le loro pertinenze per le finalità cui le stesse sono destinate considerandole un luogo di accoglienza e presidio della zona, organizzato per dare ristoro, ospitalità ed informazione e altri servizi connessi alla fruizione del territorio montano;

- intestare a proprio carico ed oneri tutte le utenze (energia elettrica, acqua, gas, vari tributi comunali) riferite agli immobili;
- possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa relativamente all'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per l'attività di ristorante, bar, tavola calda anche per il tramite di un soggetto terzo che li possieda in suo luogo;
- provvedere a proprie cure e spese, al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, permessi, canoni, ecc... a scadenza periodica, necessarie per la prosecuzione dell'attività secondo le normative vigenti in materia per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale n. 27 dell'11.11.2009 e s.m.i. e al Regolamento Regionale per la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande n. 5 del 4.8.2011, approvato con d.g.r. n. 1097 del 01/08/2011, ed ogni ulteriore norma che sopravverrà nel corso del periodo di concessione;
- garantire, nella stagione invernale, l'apertura delle strutture con tutti i requisiti necessari per il loro funzionamento, nei giorni e negli orari di funzionamento delle seggiovie.
- alla eventuale chiusura stagionale dei rifugi, provvedere alla disattivazione degli impianti, se necessario, o di ogni altra apparecchiatura sensibile alle condizioni atmosferiche;
- il Concessionario dovrà dotare le strutture di postazione con televisore e/o computer con accesso wi-fi libero;
- relativamente alle aree esterne il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese allo sgombero giornaliero della neve onde evitare l'accumulo della stessa ed il conseguente deterioramento delle pareti esposte, nonché alla pulizia giornaliera (e/o al bisogno) dei rifiuti. Nel periodo estivo inoltre il concessionario dovrà provvedere almeno una volta al taglio dell'erba, se necessario;
- tenere costantemente forniti i rifugi di tutte le merci e di tutti i generi di conforto necessari al suo funzionamento;
- commercializzare prodotti e generi di consumo che dovranno essere di ottima qualità e completamente rispondenti alle disposizioni in materia di legge;
- praticare i prezzi delle consumazioni non superiori alla media dei prezzi degli esercizi pubblici simili e comunque esporre in maniera ben visibile il listino dei prezzi;
- rispettare ed attuare puntualmente quanto previsto nel progetto di gestione presentato in sede di gara.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente articolo, il Concessionario è tenuto inoltre:

- all'osservanza di tutte le disposizioni previste nel capitolato speciale d'appalto;
- a svolgere le attività di gestione dei rifugi a mezzo di proprio personale, in condizioni di autonomia;
- all'integrale osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, prevenzione e protezione ed antinfortunistiche previste dalla vigente normativa o richieste da Enti e da autorità competenti, con conseguente pieno esonero dell'Ente da ogni responsabilità al riguardo. Il concessionario è direttamente responsabile della continuità dei servizi oggetto del presente capitolato e deve farsi carico di assicurare la presenza del personale atto a garantire il pieno funzionamento della struttura;
- ad operare nel pieno rispetto del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 193 e s.m.i. e secondo il proprio manuale di autocontrollo HACCP, unitamente alle schede per la rilevazione ed il controllo delle procedure operative.

Art. 10 Periodi ed orari di apertura

Il Concessionario è obbligato, per tutta la durata della concessione, all'esercizio degli impianti in

piena concomitanza e coincidenza con il calendario annuale e gli orari giornalieri di apertura e chiusura, presentati in sede di gara.

L'Amministrazione comunale, con la delibera G.C. n. 40 del 29.07.2021 ha stabilito i periodi ed orari minimi di apertura, come di seguito indicati:

- orario giornaliero di apertura degli impianti di risalita: dal mattino al pomeriggio;
- apertura degli impianti periodo invernale: dall'8 dicembre al 1° maggio, tutti i giorni della settimana, condizioni meteo e di innevamento permettendo;
- apertura degli impianti periodo estivo: apertura di almeno una seggiovia e di un rifugio, tutti i fine settimana dei mesi di luglio e settembre, tutti i giorni del mese di agosto.

Il Concessionario avrà l'obbligo di osservare gli orari e periodi di apertura offerti in sede di gara, nel rispetto, comunque, dei periodi ed orari minimi fissati dall'Amministrazione comunale come sopra. Resta ferma, nell'ambito della concessione, e quindi della piena e continuata disponibilità degli impianti, la facoltà per lo stesso Concessionario di ulteriori aperture.

Si ribadisce che nel caso di impossibilità all'apertura e prosieguo dell'attività per scarso od assenza d'innervamento, ovvero per qualità del manto nevoso non idoneo alla pratica dello sci, nessun rimborso, nessuna spesa e nessuna responsabilità di alcun tipo, neppure attraverso azioni per scarso rendimento dell'attività in Concessione, potranno essere addossate a carico dell'Amministrazione Concedente.

Art. 11 Consegna stazione turistica

All'atto dell'inizio della gestione, sarà redatto un apposito verbale di consegna della stazione turistica con allegato un apposito inventario riportante l'elenco degli impianti, dei fabbricati, dei mezzi e dei beni concessi in gestione, compresi i materiali e le attrezzature di uso e manutenzione.

Art. 12 Mezzi e attrezzature

Il Concessionario dovrà disporre, prima della firma del contratto, dei mezzi, attrezzature tecniche, materiali e equipaggiamento idoneo per dare esecuzione al servizio in oggetto, in condizioni di sicurezza così come previsto dalle normative vigenti in materia.

Art. 13 Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi

Il Concessionario, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovrà svolgere il servizio con personale tecnico alle proprie dipendenze, dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti durante l'apertura dei medesimi necessario ad espletare in modo sicuro e regolare l'esercizio di pubblico trasporto. È tenuto, inoltre, per i propri addetti, al rispetto degli standard di trattamento salariale, previdenziali, assistenziali ed assicurativi di settore, tenendo sollevata l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi ed a richiesta dell'Amministrazione concedente, ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovi. Dovrà, inoltre, dotarsi delle figure di Direttore d'Esercizio, di Responsabile d'Esercizio e di ogni altra eventuale figura prevista dalle normative di settore, quale indispensabile ai fini dell'apertura al pubblico esercizio. Il Concessionario, ai fini della gestione degli impianti, si obbliga a propria cura ed a proprie spese di assumere con un congruo anticipo il personale di esercizio (Capo Servizio, Macchinisti e Agenti) al fine di poterlo sottoporre ad un adeguato periodo di formazione e conoscenza degli impianti. Gli oneri per la formazione, qualificazione ed abilitazione del personale in servizio sugli impianti, sono a completo carico del Concessionario, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell'Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico, e il Concessionario è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero

una condotta irreprensibile. Le eventuali segnalazioni e/o richieste dell'Amministrazione Concedente in questo senso saranno impegnative per il Concessionario.

In ottemperanza alle vigenti normative riguardanti l'esercizio di impianti in servizio pubblico, tutto il personale operante sugli impianti e con funzioni di sicurezza e regolarità dell'esercizio, prima di essere impiegato nelle proprie mansioni, deve essere riconosciuto idoneo alle stesse sia sotto il profilo tecnico e sia sotto il profilo fisico ed attitudinale, mediante un'abilitazione.

In merito alle disposizioni sopra richiamate per il personale, si richiamano anche le disposizioni contenute nel decreto 18.02.2011 del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante *"Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili"*, pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 48 del 28-2-2011.

Il Concessionario dovrà osservare rigorosamente tutte le norme di settore che dovessero sopravvenire nel corso del contratto di concessione.

Art. 14 Tariffe

Tutti i proventi derivanti dall'introito dei biglietti per il servizio di trasporto pubblico effettuato a mezzo degli impianti oggetto di contratto, spettano al Concessionario.

L'Amministrazione comunale, con la delibera G.C. n. 40 del 29.07.2021 ha stabilito che le tariffe di utilizzo da parte degli utenti dovranno prevedere condizioni agevolate per i cittadini residenti, i possessori di seconde case, associazioni sportive aventi sede legale ad Ussita, sci club, scuole, gruppi, attività ricettive (alberghi, B&B ecc.).

Fatto salvo quanto sopra stabilito, le tariffe per lo svolgimento delle attività, sono quelle proposte dal Concessionario in sede di gara.

Le tariffe, prima della loro effettiva applicazione all'utenza, andranno portate al vaglio del Comune concedente che, dopo aver verificato che esse siano congrue e in linea con le tariffe medie di mercato, le condividerà, autorizzando pertanto il Concessionario stesso alla loro definitiva applicazione;

Il Concessionario, si obbliga ad esporre visibilmente in corrispondenza dell'ingresso dei viaggiatori, le tariffe praticate, curandone la pubblicazione sugli opuscoli e giornali locali, delle aziende di Turismo e degli Enti Pubblici ed Operatori del settore.

Annualmente e cioè ad ogni inizio della stagione invernale sciistica, il Concessionario potrà chiedere al Comune di Ussita l'adeguamento delle tariffe in vigore nella precedente stagione sciistica in relazione alla valutazione percentuale dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo e comunque nel rispetto delle condizioni offerte in sede di gara.

Le tariffe per tutte le attività non previste in sede di gara, dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Comunale di Ussita.

Art. 15 Pubblicità – Attività Commerciali

Il Concessionario, potrà pubblicizzare nel rispetto dell'immagine e del decoro, della località, del Comprensorio sciistico e del Comune le proprie attività ed i propri servizi offerti, a propria cura e spese, senza nulla pretendere dall'Amministrazione Concedente.

Su specifica richiesta, corredata da appositi bozzetti, il Concessionario potrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale ad installare, all'interno della stazione turistica e delle strutture che ne fanno parte, cartelli pubblicitari. Sulla pubblicità di cui sopra il Comune riscuoterà la relativa imposta o costo della promozione secondo disposizione e tariffe vigenti in materia.

Il materiale di cui sopra dovrà essere mantenuto in buono stato di manutenzione, in caso diverso dovrà essere rimosso; non potrà avere carattere politico o avere ad oggetto il fumo e gli alcolici.

Il Concessionario, potrà altresì esporre, in apposite bacheche, materiale sportivo e commerciale, previo il rilascio delle apposite autorizzazioni di legge, e sarà ritenuto responsabile relativamente al rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 16 Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario, prima della firma del contratto di concessione, e comunque prima della consegna dei fabbricati e degli impianti oggetto di concessione, ha l'obbligo di stipulare idonee polizze assicurative R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio da depositare all'atto della stipula del contratto di concessione.

Più precisamente il Concessionario, per l'intera durata dell'appalto, dovrà essere assicurato con polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti limiti di indennizzo:

R.C.T.: € 5.000.000,00 per sinistro
 € 5.000.000,00 per persona
 € 5.000.000,00 per danni a cose/animali.
R.C.O.: € 5.000.000,00 per sinistro
 € 3.000.000,00 per persona.

Il Concessionario dovrà inoltre stipulare la polizza all risk per la adeguata copertura per l'incendio e guasti macchine degli impianti sciistici e fabbricati.

Alla stipula del contratto essa dovrà prevedere un valore assicurato di euro 7.600.000,00, pari al valore attuale dei fabbricati agibili (Rifugio Saliere e biglietterie) ed impianti funzionanti (OC/01 "LO SCHIANCIO - LE SALIERE" 4CLD, OM/09 "PIAN DELL'ARCO- BELVEDERE" 4CLF, Tapis roulant campo scuola).

Per le annualità successive il valore assicurato andrà adeguato al valore dei fabbricati ed impianti che, nel frattempo, si renderanno agibili ed entreranno in funzione.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dalla gestione, dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso gli impianti e le strutture concesse in utilizzo, compresi i lavori di manutenzione e di revisione, e tutti gli oneri posti a carico del Concessionario nel presente capitolato.

Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà segnalare all'Amministrazione concedente, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di disfunzione, l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.

Il Concessionario esonera espressamente l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente capitolato speciale.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio delle attività sportive, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte e dell'Amministrazione concedente.

Risponderà, inoltre, dei danni causati ai fabbricati, ai mezzi, ai beni, agli arredi, alle strutture e attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, sollevando l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l'usura prodotta da un corretto utilizzo.

Il Concessionario risponderà della gestione e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le mansioni conferite e si obbliga a tenere l'Amministrazione concedente sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto dell'affidamento.

Art. 17 Cauzione

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con l'affidamento, il Concessionario costituirà a favore del Comune di Ussita, prima della firma del contratto di concessione, e comunque prima dell'apertura degli impianti, una cauzione pari all'ammontare di due canoni annuali, offerti in sede di gara, anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa valida per tutta la durata del contratto d'appalto. Tale cauzione, da costituirsi nei modi previsti dalla legge, sarà restituita dopo l'avvenuta regolare riconsegna al Comune degli impianti e delle strutture oggetto della concessione e sempre che il Concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata. L'Amministrazione concedente avrà diritto a trattenere ed incamerare in via amministrativa ed unilaterale, la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempienza del Concessionario. Tale possibilità è estesa ai danni da essa direttamente o indirettamente arrecati alla struttura e agli impianti, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

Art. 18 Divieto di modificazione della destinazione delle strutture e degli impianti

È espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo degli impianti diversa da quelle previste dal presente Capitolato se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Concedente.

Art. 19 Remunerazione del concessionario

La remunerazione del concessionario avverrà attraverso:

- ✓ Introiti derivanti dalla vendita di biglietti ed abbonamenti per l'utilizzo degli impianti di risalita;
- ✓ Organizzazione attività ricreative varie che il concessionario ritenga di organizzare e che siano compatibili con la natura e le caratteristiche della stazione;
- ✓ Introiti derivanti eventualmente dal noleggio di attrezzature;
- ✓ Introiti derivanti da eventuali sponsorizzazioni;
- ✓ Introiti derivanti dalla gestione dei rifugi e punti ristoro;
- ✓ Ulteriori introiti definiti nel piano economico finanziario presentato dai concorrenti in sede di gara.

Art. 20 Uso dei locali, impianti, ecc. – sospensione

Con la firma del contratto l'Amministrazione concedente garantirà a favore del Concessionario per tutta la durata della gestione il libero uso delle strutture concesse, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento sugli immobili e sugli impianti o lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti.

Art. 21 Riconsegna delle strutture

Alla scadenza della gestione, il Concessionario dovrà restituire i fabbricati, i mezzi, gli impianti, ecc. nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell'Amministrazione Concedente ed il normale uso.

Alla riconsegna delle strutture, che dovrà essere oggetto di apposito verbale, dovranno pertanto

essere eseguite, a cura del Concessionario, tutte le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria, revisioni, ecc. delle quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.

Art. 22 Modificazione del contratto e divieto di cessione

Ogni modifica ed integrazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti. È in ogni caso vietata la cessione del contratto.

Art. 23 Subappalto

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si evidenzia, in particolare, che il subappalto è vietato per la parte strettamente attinente alla gestione e conduzione degli impianti di trasporto a fune e relative piste servite.

Tale limitazione trova giustificazione nella peculiare tipologia del servizio di gestione impianti di risalita, la cui natura si pone in contrasto con un'eccessiva parcellizzazione degli stessi. Per motivi di carattere organizzativo e di coordinamento, in relazione alla particolare attenzione insita nell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, è necessario che l'operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e provveda a garantire la conduzione unitaria e coordinata del servizio, secondo le prescrizioni del capitolato prestazionale. Atteso che il subappalto è un istituto che consente all'appaltatore di delegare a terzi l'esecuzione di una parte dell'appalto, si ritiene che, per le peculiarità di esecuzione delle prestazioni da svolgere, detta "delega" a terzi possa essere autorizzata nei predetti limiti. In particolare, detto limite al subappalto è finalizzato a garantire:

- a) che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme strettamente coordinato di prestazioni, evitando fenomeni di "frammentazione" delle stesse e consentendo di eseguire il servizio previsto nelle tempistiche prestabilite;
- b) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 174, comma 5 del Codice) e delle imprese operanti in regime di subappalto;
- c) i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo luogo di lavoro.

Art. 24 Referente

L'Amministrazione concedente indica quale suo referente responsabile degli impianti, il Responsabile del Servizio competente. A questi il Concessionario dovrà rivolgersi indistintamente per qualsiasi problema di carattere tecnico inerente ai servizi oggetto dell'affidamento e per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti ai servizi oggetto dell'affidamento.

Il Concessionario indica, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il nominativo del Referente della stazione turistica al quale ha demandato il compito di rapportarsi con gli uffici comunali per le collaborazioni necessarie all'ottimale svolgimento della concessione. Si obbliga altresì a comunicare al Comune entro il medesimo termine di 10 giorni, ogni eventuale sostituzione del referente.

Art. 25 Controllo sull'andamento della gestione

Il Concessionario provvederà ogni anno, entro il 30 giugno, a presentare all'Amministrazione Concedente apposito bilancio consuntivo gestionale con idonea documentazione giustificativa,

relativo alla stagione invernale precedente, al fine di consentire all'Amministrazione Concedente medesima un controllo sull'andamento della gestione.

Art. 26 Inadempienza relativa a prestazioni

Qualora il Comune dovesse rilevare che l'andamento del servizio oggetto del contratto non sia conforme alle prestazioni previste nel presente Capitolato, contesta l'inadempienza all'operatore economico assegnando un termine massimo di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Ove, ricevute le giustificazioni, il Comune non le ritenesse valide, richiama l'affidatario al rispetto degli obblighi assunti, ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale l'operatore deve adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine, senza esito positivo, il Comune pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 27 Risoluzione

Oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia e fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli del presente capitolato, il contratto sarà risolto, con semplice dichiarazione di parte, da rendere a mezzo posta elettronica certificata, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno, nei seguenti casi:

- a) mancato adempimento degli obblighi contrattuali;
- b) grave inadempienza tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio oggetto di affidamento;
- c) la cessione in tutto o in parte del contratto;
- d) il ricorso al subappalto non autorizzato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n 50/2016;
- e) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
- f) la violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- g) l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al Concessionario alcun indennizzo ed il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato al Comune stesso.

L'appalto si intenderà, altresì, revocato e quindi il contratto risolto, nel caso di fallimento del Concessionario o di sottoposizione dello stesso a procedure quali il concordato preventivo, l'amministrazione controllata ed altri analoghi provvedimenti che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

Art. 28 Recesso unilaterale del contratto

Qualora l'aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà facoltà di rivalersi su tutta la cauzione, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Art. 29 Disposizioni conseguenti al recesso o alla risoluzione del contratto

Nei casi di risoluzione del contratto di concessione e recesso dallo stesso per tutte le ipotesi previste nei precedenti articoli del presente capitolato, l'Amministrazione Concedente avrà diritto di essere reimmessa immediatamente nella materiale disponibilità degli impianti di risalita, dei fabbricati, dei beni e dei mezzi.

Art. 30 Inadempienze e penali

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e dai precedenti e/o successivi articoli del presente capitolato, qualora risultino ai referenti comunali mancanze di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell'aggiudicatario, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell'appalto; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare all'operatore una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione entro 5 giorni dal ricevimento dell'addebito.

In ogni caso, per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali l'Ente concedente, previa diffida ad adempiere nel termine assegnato, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali a fronte di violazioni contrattuali accertate:

- ✓ 200,00 euro per la prima infrazione accertata;
- ✓ 400,00 euro per la seconda infrazione accertata;
- ✓ 800,00 euro per la terza infrazione accertata;
- ✓ 1.600,00 euro per la quarta infrazione accertata;
- ✓ risoluzione del contratto dopo la quarta infrazione accertata.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, in caso di mancato pagamento da parte del Concessionario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

Art. 31 Sopralluogo obbligatorio

Gli offerenti dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio presso la stazione sciistica di Frontignano, al fine di prendere visione di tutte le condizioni logistiche e delle circostanze generali e particolari che possano avere, direttamente e indirettamente, un'influenza sulle modalità di svolgimento della concessione e sulla formulazione dell'offerta, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi (cfr. Art. 30 del Capitolato). La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara mentre sarà sanabile la mancata allegazione nell'offerta dell'attestato di sopralluogo.

Tale obbligatorietà del sopralluogo si ritiene necessaria in quanto la conoscenza dei luoghi e, soprattutto, degli impianti, con riguardo alle loro caratteristiche tecniche, al loro grado di efficienza, nonché la consistenza e lo stato dei rifugi, è indispensabile allo scopo della formulazione consapevole di una offerta tecnica ed economica il più congrua possibile.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato in presenza di un dipendente del Comune di Ussita, previa richiesta da inviare a mezzo mail certificata all'indirizzo di posta elettronica ussita@pec.comune.ussita.mc.it, almeno tre giorni prima dell'appuntamento.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì e giovedì, dalle ore 11.00 alle ore 14.00

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata al protocollo del Comune di Ussita, 8 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.

Il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Art. 32 Controversie: foro competente

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È escluso il lodo arbitrale di cui all'art. 806 del C.P.C. Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune ed il Concessionario, non rientrante tra quelle per le quali secondo questo capitolato è espressamente previsto il recesso unilaterale dal contratto, sarà sottoposta a giudizio dell'AAGG competente.

Il Foro competente è quello di Macerata.

Art. 33 Ulteriori informazioni

Nel bando di gara saranno previste, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, ed accolte favorevolmente, clausole sociali rivolte a tutelare il personale in possesso dei requisiti tecnici, già dipendente della società "Sibillini Srl in liquidazione", che gestiva la stazione precedentemente alla sua chiusura, dipesa dagli eventi sismici del 2016.

Si informa che sono finanziati ed in fase di progettazione i lavori di realizzazione del collegamento delle piste tra il settore Saliere ed il settore Canalone.

Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Concessionario.

Le imposte e le spese relative e conseguenti al contratto di concessione, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione ed eventuale trascrizione.

Art. 34 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle norme del codice civile ed alla normativa vigente in materia del servizio costituente l'oggetto del contratto.

Art. 35 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati dalla Stazione Unica appaltante e dal Comune di Ussita, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che:

- ✓ l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

- ✓ i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Comune di Ussita, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- ✓ la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 36 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Responsabile del Servizio V - Manutenzione del Territorio e Stazione turistica di Frontignano Rag. Antonio Falconetti – 0737/971211 – info@comune.ussita.mc.it

Art. 37 Disposizioni finali

Il Comune di Ussita si riserva di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, ed inoltre, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Il Comune di Ussita non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del Contratto per decisione motivata del Comune di Ussita, gli offerenti o l'interessato all'aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti del Comune stesso alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla procedura.

Ussita, 15.09.2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Antonio Falconetti